



## CITTÀ DI MONCALIERI

N° 40

Moncalieri, 22 maggio 2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI  
IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.**

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATE** le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**VISTI** i Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11 e 22 marzo, 1 e 10 aprile 2020 recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che impongono tra l'altro l'obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie-comportamentali indicate nei suddetti provvedimenti volte al distanziamento sociale e ad evitare il contagio;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, con il quale è stato disposto, all'art. 10, la proroga fino al 17 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio indicate all'art 1 e, in particolare, alla lettera z) del medesimo art. 1 si ribadisce che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*;

**VISTI** altresì :

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 ;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 36 del 3 aprile 2020 con il quale al punto 9 (così come la precedente Ordinanza n. 34 del 21 marzo 2020) consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli all'adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti e comunque sempre alla presenza della polizia locale;
- il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 39 del 6 aprile 2020 con il quale sono state prorogate ed integrate fino al 13 aprile 2020 le misure previste con precedente Ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020 e n. 35 del 29 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020 con il quale al punto 8) ribadisce che *"i mercati, autorizzati dall'art. 1 comma z del DPCM 26.04.2020, siano garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne, e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco che limitano l'accesso ad ogni singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento"*;

**CONSIDERATO CHE** gli stessi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, avendo rimodulato le misure di prevenzione e contenimento del contagio in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, pongono come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone;

**VISTO E RICHIAMATO** altresì il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, valido fino al 14 giugno 2020, al quale sono allegati le *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (Allegato 17) che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a

fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

**VISTA E RICHIAMATA** la scheda "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" facente parte delle suddette *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* nella quale sono riportate, nell'ambito delle misure generali da adottare nelle aree mercatali per garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi regolamentati e scaglionati, le competenze dei Comuni come di seguito riportate :

" • I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

• In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

• Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

• Corsie mercatali a senso unico;

• Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

• Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

• Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

• Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati."

**VISTO E RICHIAMATO** altresì il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", valido dal 18 maggio al 24 maggio 2020, il quale revoca il precedente Decreto n. 57 del 17 maggio 2020 e, in particolare, al punto 17) ordina che "fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita l'apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" allegata sub 1 al presente provvedimento";

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco n. 21 del 23 marzo 2020 di sospensione fino al 3 aprile 2020 di ogni forma di commercio su area pubblica di generi alimentari esercitate nei mercati cittadini al fine di poter verificare la fattibilità e la messa in opera di specifiche misure e modalità di accesso ad ogni area mercatale per evitare assembramenti e garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio stabiliti dal Ministero della Salute;

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco n. 24 del 3 aprile 2020 con la quale è stata autorizzata la ripresa, a partire dal 6 Aprile 2020 e, salvo diverse disposizioni in merito, fino al mantenimento delle misure COVID-19, delle attività di commercio su area pubblica limitata alla vendita alimentare, sui mercati settimanali cittadini di : Piazza Panissera (Boccia d'Oro), Piazza Marconi (Testona), Borgo Aje; Piazza Brennero (Borgo S. Pietro) e Piazza G.B. Vico alle condizioni, prescrizioni e schemi organizzativi riportati nel medesimo provvedimento;

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco n. 26 del 09.04.2020 con la quale è stato disposto, in particolare, il prosieguo della sospensione fino al mantenimento delle misure COVID-19 di ogni forma di commercio su area pubblica di generi alimentari esercitate nel mercato del Centro Storico (Piazza Vittorio Emanuele II, via San Martino, Piazza Caduti per la Libertà, Viale della Stazione) nonché la modifica della soluzione organizzativa del mercato di Borgo Aje;

**VISTA** la successiva Ordinanza del Sindaco n. 32 dell'08.05.2020 con la quale è stata revisionata la soluzione organizzativa del mercato di Piazza Brennero (Borgo S. Pietro) allegata alla precedente Ordinanza n. 24 del 3.04.2020 ed è stata disposta la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante di ogni genere di beni sul territorio moncalierese;

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco n. 38 del 19 maggio 2020 con la quale è stata ordinata la sospensione in tutti i mercati cittadini, fino al 24 maggio 2020, dell'apertura alla componente nei termini consentiti al punto 17) del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, stante la necessità di revisionare gli schemi organizzativi di tutti i mercati cittadini per adeguarli all'apertura dei medesimi anche alla componente non alimentare al fine di individuare idonee misure logistiche, organizzative e di presidio volte a garantire accessi scaglionati e regolamentati ed il distanziamento interpersonale in considerazione della localizzazione, delle caratteristiche ambientali, spaziali e di contesto urbano che caratterizzano ogni area mercatale;

**VISTE E RICHIAMATE** le nuove soluzioni organizzative predisposte dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio e riferite alle aree mercatali di Piazza Panissera (Bocciadoro), Piazza Marconi (Testona), Borgo Aje, Piazza Brennero (Borgo S. Pietro) e Piazza G.B. Vico, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nelle quali sono state individuate, in relazione alle specifiche caratteristiche di localizzazione, ambientali, spaziali e di contesto urbano di ogni area mercatale, idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale;

**POSTO** che l'attività di vendita nei mercati sarà consentita solamente qualora gli operatori attuino un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati;

**STABILITO** che la riapertura delle suddette aree mercatali ed extramercatali anche alla componente alimentare resta subordinata all'applicazione delle disposizioni e prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

**ATTESO** che le soluzioni organizzative riferite alle aree mercatali di Piazza Panissera (Bocciadoro), Piazza Marconi (Testona), Borgo Aje, Piazza Brennero (Borgo S. Pietro) e Piazza G.B. Vico e le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono state sottoposte ai rappresentanti dei mercati cittadini nonché alle associazioni di categoria nel corso della riunione svoltasi in remoto in data 20 maggio 2020 e che le stesse sono state aggiornate recependo i contributi formulati durante l'incontro;

**VISTO** lo Statuto della Città di Moncalieri;

**VISTO** il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche ;

**VISTA** la Legge n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7;

**VISTA** la Legge n. 833/78 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 13 e 32;

**VISTO** il D.Lgs n. 112/98 e s.m.i. ed in particolare l'art. 117;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti nel caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale ;

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate,

## ORDINA

- 1) A partire dal **25 Maggio 2020** e, salvo diverse disposizioni in merito, fino al mantenimento delle misure COVID-19, è consentito lo svolgimento del commercio su area pubblica anche nella componente non alimentare nei mercati settimanali cittadini di Piazza Panissera (Bocciadoro), Piazza Marconi (Testona), Borgo Aje, Piazza Brennero (Borgo S. Pietro) e Piazza G.B. Vico a condizione che siano attuate, per ogni area mercatale, le soluzioni organizzative allegate al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale e siano osservate disposizioni e prescrizioni riportate al successivo punto 2) del presente provvedimento;
- 2) Lo svolgimento del commercio su area pubblica anche nella componente non alimentare è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni :


### Misure generali valide per tutte le aree mercatali:

- Per ogni area mercatale l'allestimento e lo smontaggio dello schema organizzativo allegato al presente provvedimento resta ad esclusivo carico degli operatori;
- Per i mercati su piazza è necessaria la recinzione completa del perimetro e la predisposizione di almeno due varchi differenziati, uno per l'afflusso (entrata) e uno per il deflusso (uscita);
- Per i mercati in linea occorre il posizionamento di varchi differenziati, uno per l'afflusso (entrata) e uno per il deflusso (uscita), in corrispondenza di almeno una delle testate e la demarcazione di una barriera (con nastro o altro) lungo i lati prospicienti le carreggiate laterali (strade e/o parcheggi);

- Il presidio dei varchi ed il controllo interno sarà garantito da non meno di due addetti messi a disposizione dagli operatori mercatali. La Polizia Locale non avrà compiti di controllo dell'accesso ma di supervisore del regolare svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica ;
- Gli addetti al controllo dei varchi di accesso dovranno garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, assicurando che all'interno dell'area mercatale sia garantita la distanza interpersonale e non si verifichino condizioni di assembramento, garantendo altresì il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- Il numero massimo dei posteggi che potranno essere occupati non potrà superare il numero delle postazioni indicate nelle soluzioni organizzative emergenza COVID-19 di ogni singola area mercatale;
- Gli eventuali posteggi liberi potranno essere assegnati giornalmente ad operatori abilitati al commercio su area pubblica nel rispetto di posteggi indicati nelle soluzioni organizzative emergenza COVID-19 e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Ogni operatore occuperà il posteggio demarcato come indicato nelle soluzioni organizzative emergenza COVID-19 di ogni singola area mercatale;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico e, laddove non sia possibile, sarà necessario adottare accorgimenti per evitare di entrare in contatto;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata ed avvisare la clientela sui corretti comportamenti.

#### **Misure specifiche a carico degli operatori di commercio su area pubblica**

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- I clienti devono indossare la mascherina. L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di capi di abbigliamento se si desidera scegliere, toccandola, la merce;
- Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti. Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione;
- In caso di vendita di alimentari possono effettuare unicamente la vendita per asporto, anche se autorizzati ad effettuare attività di somministrazione. In ogni caso è vietato il consumo sul posto;
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso ("usa e getta") da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce ;
- In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- E' vietata qualsiasi forma di assembramento. Qualora si verifichino situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sarà sospesa;
- Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti). In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica;
- Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anticontagio per i lavoratori dipendenti;
- Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire



simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti. Se ricorrono le condizioni, è obbligatorio l'adozione di sistemi/dispositivi per eliminare le code ai banchi di vendita;

- L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- Gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- Dovranno essere osservate le disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;

#### **Misure specifiche per aree extramercatali e per il commercio su area pubblica in forma itinerante**

L'attività di commercio su area pubblica presso le aree extra-mercatali e/o in forma itinerante è consentita a condizione che gli operatori commerciali garantiscano, oltre all'applicazione delle specifiche misure a carico degli operatori di commercio su area pubblica sopra riportate, gli adempimenti di seguito indicati:

- Dovrà essere previsto un adeguato spazio per l'attesa e l'affluenza dei clienti alle singole postazioni di vendita attraverso l'apposizione, a cura degli operatori, di paletti mobili a catenella (o con altre forme di delimitazione parimenti efficaci) che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio delle aziende ambulanti come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta), evitando pertanto condizioni di assembramento e garantendo la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro e nel rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

#### **Misure specifiche per i mercati periodici tematici**

L'attività di commercio su area pubblica presso i mercati periodici tematici è consentita a condizione che gli operatori commerciali garantiscano, oltre all'applicazione delle specifiche misure a carico degli operatori di commercio su area pubblica sopra riportate, gli adempimenti di seguito indicati:

- Per i mercati periodici tematici che prevedono un numero di posteggi inferiore o pari a 20 è sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio del posteggio come spazio dell'azienda ambulante che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta), effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.
- Per il **mercato periodico dell'Antiquariato** dovranno essere elaborate e pianificate, a cura del soggetto gestore del mercato, idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi regolamentati e scaglionati per evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale ed, in particolare, adeguati dispositivi organizzativi che garantiscono modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, con applicazione del contingentamento della clientela in caso di sovraffollamento dell'area di mercato. L'apertura del suddetto mercato dell'Antiquariato resta, pertanto, subordinato alla redazione da parte del soggetto gestore del mercato di un elaborato che abbia i contenuti sopra descritti ed alla espressa approvazione del medesimo da parte dell'Amministrazione Comunale nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

- 3) Il prosieguo della sospensione del mercato settimanale in Centro Storico fino al **28 maggio 2020** stante la necessità di approfondire e verificare la fattibilità della messa in opera di specifiche modalità di accesso regolamentato e scaglionato in relazione al numero effettivo degli operatori che occupano i posteggi assicurando il rispetto di quanto disposto dalla *scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive"* così come richiamata negli ultimi provvedimenti del Governo e del Presidente della Regione Piemonte;

#### **DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Moncalieri per garantirne la più ampia diffusione ;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso al Comando di Polizia Locale per garantirne il controllo ed ai titolari di posteggi ed alle associazioni di categoria per garantirne l'esecuzione;
- Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio in ogni area mercatale settimanale, le associazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione presso la popolazione ;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso altresì alla Prefettura di Torino, al Presidente della Regione Piemonte ed al Comando dei Carabinieri di Moncalieri;




## AVVERTE


- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020;
- Che qualora venisse riscontrata una disforme gestione del mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di legge, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.



Il SINDACO  
Paolo Montagna

  
Il Dirigente Settore Sviluppo  
e Gestione del Territorio  
Arch. Nicola Palla

Il Comandante di Polizia Locale  
dott. Davide Orlandi




POSTEGGI

- ALIMENTARI
- ALIMENTARISTA
- IN SPUNTA
- NON ALIMENTARI
- PRODUTTORE

TAV. A ' STATO DI FATTO '



PIAZZA PANISSERA



STRADA TORINO

1:300

5 0 5 10 15 20 m

5,5x4

15

10

5

0

5

10

15

20 m

COMUNE DI MONCALIERE  
Settore Commercio  
**Mercato**  
**Piazza Panissera**



TAV. B 'IPOTESI PIANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19'

**POSTEGGI**

- DELIMITAZIONE CON TRANSENNE E NASTRI
- INDIVIDUAZIONE TRANSENNE


**ALIMENTARI** ■ ALBERGO

■ ALIMENTARISTA ■ TRANSENNA N. 8

■ IN SPUNTA

■ NON ALIMENTARI

■ PRODUTTORE



Misure generali:

- Misure che garantiscono il contingimento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Esclusione di attività e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di carne e pesce e per l'uso di banconote e monete;
- Informazione da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare, posizionamento all'ingresso dei mercati di cartelli aventi in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere volontario;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di prodotti a lunga conservazione (come i prodotti della clientela quanti monouso ("usa e getta") da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandoli, la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- Durante le attività di carico e scarico della merce e di attesa alla postazione e immissione della merce, il titolare deve assicurarsi che il proprio banco sia sempre adiacente ai necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti). In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di tali appoggiate laterali) le pareti del posteggio di mercato in modo da assicurare la distanza di almeno un metro tra i banchi vicini;
- In caso di vendita di prodotti a lunga conservazione (come i prodotti di deposito, familiari e/o coadiuvanti) il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti;
- Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra clienti e operatori;
- Se richiesto, il titolare deve essere in grado di fornire alla clientela i dispositivi per eliminare le code ai banchi di vendita.

Delimitazione area mercatale

L'area mercatale sarà delimitata secondo lo schema organizzativo riportato nelle presenti note. L'area mercatale potrà essere delimitata anche con altri materiali idonei) poste a distanza di circa m. 8-10 unite da nastri da cantiere colore bianco-rosso. Nel caso in cui l'area mercatale fosse delimitata da alberature e/o fossero presenti pali dell'impianto I.P. e/o pali segnalatrici stradali e/o dissuasori, detti elementi potranno essere impiegati per annodare il nastro di cantiere.

Accesso area mercatale

L'accesso al mercato da parte dei clienti avverrà attraverso i varchi, uno per l'ingresso e uno per l'uscita, come riportati nello schema organizzativo rappresentato nelle presenti planimetrie. I suddetti varchi dovranno essere muniti di nastri di cantiere colore bianco-rosso. Le persone di ingresso e di uscita sono distanziate di almeno un metro tra loro e di almeno 1,50 m. unite con nastri da cantiere colore bianco-rosso. Avranno ciascuno una larghezza di circa m. 2 ed i percorsi d'ingresso avranno mediamente uno sviluppo lineare compreso tra m. 40-50, in grado di contenere mediamente tra le n. 30/40 persone disposte su una fila e distanziate di un metro.

Presidio degli accessi


Il presidio sarà assicurato ed al termine del percorso di accesso, al quale si affianca l'uscita, è prevista l'area presidiata per la regolamentazione delle entrate e delle uscite. Il presidio sarà garantito da addetti che dovranno essere messi a disposizione degli operatori mercatali. Gli addetti al controllo dei varchi di accesso dovranno essere muniti di mascherina e guanti e dovranno essere muniti di dispositivi di protezione personale. La Polizia Locale sarà presente ma non con compiti di controllo dell'accesso. Resta in capo agli operatori del mercato il compito di garantire la corretta applicazione del progetto schema organizzativo.



# TAV. A ' STATO DI FATTO'



COMUNE LIERI  
Setore Commercio  
Mercato Piazza Mercato



1 EX"1" 6x4

2 EX"2" 10,5x4

3 EX"3" 11x4

4 EX"4" 9,5x4

5 EX"6" 8x4

6 EX"54" 5,5x4

7 EX"55" 5,5x4

8 EX"56" 5,5x4

9 EX"57" 5,5x4

10 EX"10" 7,5x4

20 EX"17" 8,5x4

21 EX"26" 5x4

22 EX"15" 8x4

23 EX"23" 7x4

24 EX"36" 7x4

25 EX"32" 7x4

26 EX"30" 7x4

27 EX"29" 7x4

28 EX"37" 7,2x4

29 EX"38" 6x4

30 EX"45" 7x4

31 EX"40" 8x4

32 EX"41" 8x4

33 EX"43" 7x4

34 EX"0" 6x4

35 EX"44" 5,7x4

- DELIMITAZIONI CON TRANSENNE E NASTRI SPOSTAMENTICORONA
- NON ALIMENTARI
  - ALIMENTARI
  - PRODUTTORI
  - spunta
  - PRODUTTORI SPUNTISTA



# TAV. B ' IPOTESI PIANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 '

249,865



**ZONA DI ATTESA CLIENTI POSTI IN FILA CON MANTENIMENTO DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO 50 CIRCA**

USCITA

INGRESSO

USCITA

INGRESSO

**SOLUZIONE ALTERNATIVA PER LASCIARE LIBERA LA SCALINATA DI ACCESSO AL SAGRATO DELLA CHIESA**

**Misure generali:**

- L'ingresso misure che garantiscono il contenimento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 (let. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- Mantenimento in tutte le attività e le fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentari e segnalazioni in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampie disponibilità e accessibilità a esenti per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili in ogni area di attesa;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: predisposizione all'accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

**Misure a carico del titolare di posteggio:**

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, lavaggio a caldo e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà allontanarsi alla ripresa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti). In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi escludendoli (attraverso l'apposizione di tali ambroggi laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica;
- Se presso le ditte, equivochi o dubbi oltre al titolare sono presenti dipendenti, familiari e/o coadiuvanti il banco durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente.
- Se ricorrono le condizioni e' obbligatorio l'isolazione di sistemi / dispositivi per eliminare le code ai banchi di vendita.

**DELIMITAZIONI CON TRANSENNE E NASTRI SPOSTAMENTICORONA**

- NON ALIMENTARI
- ALIMENTARI
- PRODUTTORI spuntia
- PRODUTTORI SPUNTISTA
- INDIVIDUAZIONE TRANSENNE
  - ALBERO
  - TRANSENNA N.7
  - ALTRO

**E' obbligatorio il distanziamento di almeno metri 1 ( uno tra gli operatori.**

**Delimitazione area mercatale**  
L'area mercatale deve essere delimitata secondo lo schema illustrato in allegato nella presente planimetria. La delimitazione potrà essere realizzata con transenne (o altro materiale idoneo) poste a distanza di circa m. 8-10 unite dai nastri da cantiere colore bianco-rosso. Nel caso in cui l'area mercatale fosse delimitata da abbaini e/o fossero presenti nastri di sicurezza, detti elementi potranno essere impiegati per ammorbidire il nastro di cantiere.

**Accesso area mercatale**  
L'accesso al mercato da parte dei clienti avverrà attraverso i verchi, ed avrà lo schema organizzativo rappresentato nella presente planimetria. I suddetti percorsi di ingresso e di uscita sono delimitati e separati tra loro con transenne poste a distanza di circa m. 8-10 unite con nastri da cantiere colore bianco-rosso. Avranno caduto una larghezza di mediamente uno sviluppo lineare compreso tra le n. 40-50. In grado di contenere mediamente tra le n. 30/40 persone disposte su unica fila e distanziate di un metro.

**Presidio degli accessi**  
Il presidio dell'area mercatale ed al termine del percorso di accesso, al quale si affianca l'uscita, è prevista l'area presidiata per la regolamentazione delle entrate e delle uscite. Il presidio sarà garantito da addetti che dovranno essere messi a disposizione dagli operatori mercatali. Gli addetti dovranno essere disposti lungo i nastri di cantiere in modo da permettere a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita la distanza interpersonale. La Polizia Locale sarà presente ma non con compiti di controllo dell'accesso. Nessi in capo alla Polizia Locale sarà la corretta applicazione del sistema organizzativo.

1:250



236,849



COMUNE DI MONCALIERI  
Settore Commercio

**Mercato Borgo Aje**

**TAV. A ' STATO DI FATTO '**


INPS

POSTEGGI

- ALIMENTARI
- ALIMENTARISTA
- IN SPUNTA
- NON ALIMENTARI
- PRODUTTORE
- SPUNTA PRODUTTORI



4/B






TAV. A ' STATO DI FATTO'

**TIPOLOGIA**

- ALIMENTARI
- ALIMENTARISTA
- IN SPUNTA
- NON ALIMENTARI
- PRODUTTORE





**Proposta riordino posteggi Piazza Brennero**

**Misure generali:**

- Anche attraverso misure che garantiscano il conteggiamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7, let. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; frequente delle mani;
- Rifiuto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti). In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'installazione di tali antipoggi laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo da evitare il contatto diretto tra i banchi adiacenti;
- Se presso la posteggi di vendita oltre al titolare sono presenti dipendenti, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.
- Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente.
- Se ricorrono le condizioni e obbligatorio l'uso di sistemi / dispositivi per eliminare le code ai banchi di vendita.

**Misure a carico del titolare di posteggio:**

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Rifiuto a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rifiuto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso ("uso e getto") da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano consegnati;
- Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti). In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'installazione di tali antipoggi laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo da evitare il contatto diretto tra i banchi adiacenti;
- Se presso la posteggi di vendita oltre al titolare sono presenti dipendenti, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.
- Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente.
- Se ricorrono le condizioni e obbligatorio l'uso di sistemi / dispositivi per eliminare le code ai banchi di vendita.

**PALABLU**

USCITA

USCITA


INGRESSO

INGRESSO

PIAZZA BRENNERO

ZONA DI ATTESA CLIENTI CON MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO 70 PERSONE

ZONAPRESIDIATA PER REGOLAMENTAZIONE ACCESSI/USCITE



EVENTUALE VARCO PRESIDATO PER L'UTENZA IN ARRIVO DA TORINO

E' obbligatorio il distanziamento di almeno metri 1 ( uno ) tra gli operatori.


**TIPOLOGIA**

- ALIMENTARI
- ALIMENTARISTA
- IN SPUNTA
- NON ALIMENTARI
- PRODUTTORE
- ALIMENTARI
- DELIMITAZIONI CON TRANSENNE E NASTRI
- INDIVIDUAZIONE TRANSENNE
- ALBERO
- TRANSENNA N 8
- ALTRO

TAV. B ' IPOTESI PIANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 '

ESSELUNGA

1:500



**Delimitazione area mercato**  
L'area mercato sarà delimitata secondo lo schema organizzativo riportato nella presente planimetria. La delimitazione potrà essere realizzata con transenne (o altro materiale idoneo) poste a distanza di circa 8-10 metri da nastri da cantiere colore bianco-rosso. Nel caso in cui l'area mercato fosse delimitata da attrezzature e/o fossero presenti pali dell'impianto L.P. e/o pali segnalatrici stradali e/o dissuasori, detti elementi potranno essere impiegati per ammorbidire il nastro di cantiere.

**Accesso area mercato**  
L'accesso al mercato da parte dei clienti avverrà attraverso i varchi, uno per l'ingresso e uno per l'uscita, e previsto come riportato nello schema organizzativo rappresentato nella presente planimetria. I suddetti percorsi di ingresso e di uscita sono delimitati e separati tra loro con transenne poste a distanza di circa m. 8-10 ed uniti con nastri da cantiere colore bianco-rosso. Avranno cadavere una larghezza di circa m. 2 ed i percorsi mediamente tra le m. 30/40 per consentire il passaggio libero e fluidità di un metro.

**Presidio degli accessi**  
All'interno dell'area mercato ed al termine del percorso di accesso, al quale si affianca l'uscita, è prevista l'area presidio per la regolamentazione delle entrate e delle uscite. Il presidio sarà garantito da addetti che dovranno essere messi a disposizione degli operatori nei varchi. Gli addetti al controllo dei varchi di ingresso e di uscita dovranno essere muniti di un sistema di segnalazione luminoso e acustico. Il presidio mercato non si verificano condizioni di assembramento e che sia garantita la distanza interpersonale. La Polizia Locale sarà presente ma non con compiti di controllo dell'accesso. Resta in capo agli operatori del mercato il compito di garantire la corretta applicazione del prefetto schema organizzativo.

# TAV. A ' STATO DI FATTO '

COMUNE DI MONCALIERE  
Settore Commercio  
**Mercato rionale  
settimanale**  
Piazza Vico




**TIPOLOGIA**

- ALIMENTARI
- IN SPUNTA
- NON ALIMENTARI
- PRODUTTORE



# TAV. B 'I POTESI PIANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19'



**DELIMITAZIONE CON TRANSENNE E NASTRI**  
TIPOLOGIA  
● ALBERO  
◆ TRANSENNA N.4  
◆ ALTRO

INGRESSO

INGRESSO

USCITA

**E' obbligatorio il distanziamento di almeno metri 1 ( uno ) tra gli operatori.**

**ZONA DI ATTESA CLIENTI POSTI IN FILA CON MANTENIMENTO DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO. 40 PERSONE CIRCA**

**Delimitazione area mercatale**  
L'area mercatale sarà delimitata secondo lo schema organizzativo riportato nella presente planimetria. La delimitazione potrà essere realizzata con transenne (o altro materiale idoneo) poste a distanza di circa m. 8-10 ed i nastri da cantiere colore bianco-rosso. Nel caso in cui l'area mercatale fosse delimitata da elementi potranno essere impiegati per animare il nastro di cantiere.

**Accesso area mercatale**  
L'accesso al mercato da parte dei clienti avverrà attraverso i varchi, uno per l'afflusso e uno per il deflusso, come riportato nello schema organizzativo rappresentato nella presente planimetria. I suddetti percorsi di accesso dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti. I percorsi di accesso dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti. I percorsi di accesso dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti. I percorsi di accesso dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti.

**Profilo degli accessi**  
L'area mercatale ed al termine del percorso di accesso, al quale si affianca l'uscita, è prevista l'area presidiata e delle uscite. Il presidio sarà garantito da addetti che dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti. I percorsi di accesso dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti. I percorsi di accesso dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti.

**Misure generali :**

- L'accesso al mercato dovrà essere garantito il contingimento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere garantita da addetti che dovranno essere messi a disposizione degli operatori e dei clienti.
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento di almeno 1 metro tra gli operatori e i clienti, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

**Misure a carico del titolare di posteggio :**

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'arrivo delle operazioni di mercato di vendita;
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Essere a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso (C-usa e getta) da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano indossati;
- Durante le attività di carico e scarico della merce e del riposizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla massima distanza di un metro dagli altri committenti e operatori;
- Indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti). In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi stando (attraverso l'apposizione di teli antipiegatura laterali) le pareti laterali del banco di riferimento dalle altre strutture di vendita;
- Se il banco di riferimento non è presente (operatori, familiari o/o coadiuvanti) il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti COVID-19;
- Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata saldamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente.
- Se ricorrono le condizioni e' obbligatorio l'adozione di sistemi / dispositivi per eliminare le code ai banchi di vendita.

1:200

5 0 5 10 15 20 m